



Ospitalità eucaristica

Il termine «ospite» indica sia colui che offre l'ospitalità sia colui che la riceve poiché entrambi i soggetti, sebbene con ruoli differenti, sono accomunati da un valore superiore: l'accoglienza. Allora «ospitalità eucaristica» è un modo per dire che siamo tutti ospiti dell'unico Signore che ci raduna e ci accoglie con tutte le nostre differenze. La Cena è del Signore, non delle Chiese.



L'ospitalità eucaristica nel Codice di Diritto Canonico della Chiesa cattolica e i suoi sviluppi

Perché parlarne?

Tanti cristiani, religiosi e laici, soprattutto nel mondo cattolico, nutrono una certa curiosità di sapere cosa stabilisce il **Codice di Diritto Canonico della Chiesa cattolica** (in seguito Codex Iuris Canonici — CIC) a proposito di questa esperienza comunemente indicata come "Ospitalità Eucaristica". Su tale questione però non c'è molta chiarezza, trattandosi di un argomento strettamente giuridico.

In via prioritaria occorre dire che il Codice non utilizza esplicitamente la dizione "Ospitalità eucaristica" (esperienze peraltro iniziate dopo la sua promulgazione) ma **tratta la questione nell'ambito della *communicatio in sacris* (can. 1365)**, espressione con la quale si intende la **partecipazione di un cattolico ai riti di altre Chiese cristiane** che non hanno la piena comunione con la Chiesa cattolica e, reciprocamente, la partecipazione dei membri di queste chiese ai riti cattolici. Si tratta, quindi, di una **gamma di atti liturgici** tra cui ha una sicura rilevanza la partecipazione ai **sacramenti** e tra questi, in particolare, all'**eucaristia**.

Il testo di riferimento è la versione del CIC del 1983 promulgata da Giovanni Paolo II, che ha sostituito quello precedente del 1917.

Il **Codice di diritto canonico** racchiude l'insieme delle regole che disciplinano l'intero ordinamento della Chiesa cattolica e quindi sia l'attività dei singoli fedeli sia quella delle strutture ecclesistiche; si compone di sette "libri" che disciplinano ciascuno uno specifico aspetto dell'ordinamento.

Il **Libro VI – Le Sanzioni nella Chiesa** (canoni da 1311 a 1399), tratta il diritto penale ed illustra le **norme riferite alle condotte per le quali è prevista una pena canonica**.

Secondo il **principio di gradualità e discrezionalità** è comunque previsto che, prima di imporre una pena, siano effettuati tutti i possibili interventi di carattere pastorale per la correzione del comportamento deviante.

Oggetto del diritto penale è il **delitto** che consiste in una violazione della legge ecclesiastica commessa in maniera deliberata e cosciente, per la quale è prevista una pena. Il delitto riguarda la sfera del comportamento esterno e quindi è sempre commesso materialmente.

Il delitto si differenzia dal **peccato** perché quest'ultimo riguarda la sfera del pensiero e della propria coscienza e può essere oggetto della confessione.

La regola generale e le eccezioni

Secondo il CIC 1983 la **regola generale** è che la condivisione della vita sacramentale (specificamente i sacramenti della penitenza, eucaristia ed estrema unzione) tra cattolici e non cattolici è **vietata**: «*I ministri cattolici amministrano lecitamente i sacramenti ai soli fedeli cattolici, i quali parimenti li ricevono lecitamente dai soli ministri cattolici*» (can. 844, par. 1).

Tuttavia, i successivi paragrafi 2, 3 e 4 del can. 844 stabiliscono alcune **eccezioni** alla regola generale; in casi particolari la condivisione sacramentale è quindi **consentita**.

Riassuntivamente, si configurano due situazioni differenti secondo che ci si rapporti con le Chiese orientali o con le altre confessioni cristiane.

Chiese orientali. Si tratta di Chiese nelle quali i predetti sacramenti sono validi pur non essendo in piena comunione con la Chiesa cattolica. In questo caso il Codice ammette una certa reciprocità: i fedeli cattolici, solo in caso di necessità, possono richiedere i sacramenti ai ministri di queste Chiese e, reciprocamente, i ministri cattolici possono amministrare i sacramenti ai membri di tali Chiese qualora questi lo richiedano.

Altre confessioni cristiane. Si tratta di Chiese e di comunità ecclesiali nelle quali non esiste la successione apostolica e il riconoscimento del sacerdozio, come le Chiese protestanti. In questo caso la possibilità di *communicatio in sacris* è molto più limitata. Gli appartenenti a tali chiese che siano in pericolo di morte e che non possono ricorrere ai propri ministri possono rivolgersi al sacerdote cattolico il quale può amministrare loro i sacramenti solo a determinate condizioni; la reciprocità – ossia che un fedele cattolico possa richiedere i sacramenti a un pastore protestante – non è presa in considerazione.

Pene canoniche

Le pene canoniche (cann. 1331-1338) consistono nella **privazione di un bene**, spirituale o temporale, decisa dall'autorità competente (per esempio il Vescovo), ed hanno **due finalità**: **correggere** e **punire**.

Se prevale lo **scopo correttivo** sono applicate le pene più gravi, definite **pene medicinali** o **censure**, che sono solo tre e precisamente: la scomunica (can. 1331), l'interdetto (can. 1332) e la sospensione (cann. 1333 – 1334).

Se prevale lo **scopo punitivo** si applicano le **pene espiatorie**, che hanno una funzione riparatrice (can. 1336). L'ordinamento ne prevede diversi tipi e individua un elenco non esaustivo.

Oltre a questa distinzione generale le pene si classificano anche in vari altri modi: **ferendae sententiae**, applicate solo dopo un apposito giudizio, e **latae sententiae**, applicabili in casi particolarmente gravi anche senza un giudizio; **determinate** o **indeterminate** per contenuto e durata; **obbligatoria** o **facoltativa**, ecc.

Rimedi e penitenze

Dalle pene canoniche si distinguono i **rimedi** e le **penitenze** (cann. 1339-1340).

I **rimedi** (can. 1339) hanno prevalentemente lo scopo di prevenire i delitti; sono una sorta di diffida a non porre in essere un determinato comportamento che possa suscitare scandalo o grave turbamento nella comunità.

Le **penitenze** (can. 1340) possono imposte a causa di un delitto già commesso e possono sia sostituire la pena sia aggiungersi a essa; consistono in qualche opera di religione, di pietà o di carità (ad es., recita di determinate preghiere, pellegrinaggi, digiuni, elemosine, esercizi spirituali). Non vanno confuse, sebbene abbiano lo stesso nome, con le penitenze che il confessore impone durante il sacramento della penitenza.



La 'communicatio in sacris' (can. 1365)

Posto, quindi, che la condivisione della vita sacramentale tra cattolici e non cattolici è vietata (sia pure con le eccezioni di cui si è detto) quale è la punizione prevista dal Codice per coloro che infrangono questo divieto?


Il riferimento è il can. 1365: «*Il reo imputato di partecipazione vietata alle sacre celebrazioni sia punito con una giusta pena*».

Il Codice, quindi, non fornisce una indicazione precisa della sanzione da associare a comportamenti che ricadano nell'ambito della *communicatio in sacris* vietata. La natura di tali sanzioni può essere desunta solo da una lettura incrociata di altri canoni del CIC.

In primo luogo, si deve ritenere che trattasi di una pena **obbligatoria** ("sia punito") ma **indeterminata** (il cui contenuto, cioè, viene stabilito di volta in volta dal Vescovo). Inoltre, trattasi di una pena **ferendae sententiae** (cioè da erogare solo dopo un apposito giudizio). Secondo gli studiosi si tratta necessariamente di una pena **espiatoria** e **temporanea**; essendo anche indeterminata occorre tener presente il can. 1349 secondo il quale in tali casi il giudice non deve infliggere pene troppo gravi o perpetue.

Una connotazione specifica la assume la **concelebrazione eucaristica di sacerdoti cattolici con ministri non cattolici**, esplicitamente vietata dal **can. 908**: «*È vietato concelebbrare l'Eucarestia con i sacerdoti o i ministri delle Chiese o delle comunità ecclesiali che non hanno la piena comunione con la chiesa cattolica*». In particolare, rientra tra i "*delicta graviora*" riservati al giudizio della Congregazione per la Dottrina della Fede la concelebrazione insieme "*ai ministri delle comunità ecclesiali che non hanno la successione apostolica e che non riconoscono la dignità sacramentale dell'ordinazione sacerdotale*" (motu proprio *Sacramentorum sanctitatis tutela*). La sanzione, pur rientrando tra le pene obbligatorie indeterminate di cui al **can. 1365**, sarà ovviamente proporzionata alla gravità dell'atto commesso. Anche altri atti sono vietati al sacerdote ma non ai sensi del **can. 908**. Ad esempio, è vietato al sacerdote concedere a un ministro non cattolico di tenere l'omelia durante la S. Messa (il **can. 767** la riserva al solo sacerdote). Con riferimento ad altre norme liturgiche si può ritenere vietato anche che il sacerdote consenta a un ministro non cattolico di proclamare il Vangelo e distribuire l'eucarestia. Questi comportamenti sono vietati al sacerdote e rientrano nel **can. 1365**.

In definitiva, a colui che incorre in un comportamento vietato dal **can. 1365** il Vescovo ha la facoltà di erogare una **pena espiatoria** (solo in casi di eccezionale gravità una pena medicinale) individuandone una a sua discrezione tra quelle già previste dal codice o stabilendone una di sua iniziativa; eventualmente può **aggiungere una penitenza**, come la recita di preghiere, pellegrinaggi, digiuni, elemosine, esercizi spirituali, ecc. (can. 1340); oppure, sempre a sua discrezione, può decidere di infliggere **solo una penitenza**.



Can. 1365: "Il reo imputato di partecipazione vietata alle sacre celebrazioni sia punito con una giusta pena."

Can. 908: "È vietato ai sacerdoti cattolici concelebbrare l'Eucarestia con i sacerdoti o i ministri delle Chiese o delle comunità ecclesiali, che non hanno la piena comunione con la Chiesa cattolica".



Col Concilio Vaticano II un po' di aria nuova



Come noto, con il Concilio Vaticano II la Chiesa cattolica ha cambiato radicalmente il suo atteggiamento nei confronti dell'ecumenismo. L'**Unitatis redintegratio** al n. 8 conferma il divieto della *communicatio in sacris* («non può essere considerata uno strumento da usarsi indiscriminatamente per il ristabilimento dell'unità tra i cristiani») tuttavia stabilisce che «circa il modo concreto di agire, avuto riguardo a tutte le circostanze di tempo, di luogo, di persone, decida prudentemente l'autorità episcopale del luogo».

Inoltre, **rispetto alla dottrina precedente che censurava in maniera drastica e perentoria ogni forma di *communicatio in sacris* l'Unitatis redintegratio ne coglie tutto l'aspetto problematico** tanto da affermare: «Questa “*communicatio*” è regolata soprattutto da due principi: esprimere l'unità della Chiesa; far partecipare ai mezzi della grazia. Essa è, per lo più, impedita dal punto di vista dell'espressione dell'unità; la necessità di partecipare la grazia talvolta la raccomanda».

Il CIC del 1983 recepisce questo mutato clima ecumenico e modifica in profondità il vecchio codice del 1917.

Il CIC 1917, infatti, stabiliva un divieto assoluto per la *communicatio in sacris*, senza eccezioni di sorta. Inoltre, stabiliva che questi comportamenti fossero da ritenersi potenzialmente eretici, con conseguente possibilità di scomunica per i trasgressori (cann. 1258 e 2326).

Queste norme del CIC 1917 vengono abolite dal CIC 1983 che, peraltro, in linea generale, è ispirato al principio che la punizione canonica va intesa solo quale *extrema ratio* dopo aver utilizzato tutti i mezzi pastorali per ottenere il ristabilimento di comportamenti legittimi (can. 1341).



Ecco il motivo per cui l'attuale CIC 1983, pur sanzionando la *communicatio in sacris*, ne ha attenuato notevolmente la gravità e quindi la pena, rimettendo alla **discrezionalità del Vescovo** stabilire se un determinato comportamento sia effettivamente in contrasto con il can. 1365 e, in caso affermativo, decidere quale sia la pena adeguata (secondo i criteri indicati alla pagina precedente).

Allo stato attuale la dottrina sull'argomento è unanime nel ritenere determinante il ruolo dei vescovi i quali - per dirla con le parole di uno dei più illustri canonisti italiani, il card. Velasio De Paolis, autore del testo è segnalato a pag. 6 di questa NL - **«prima ancora dello strumento penale hanno a disposizione molti mezzi pastorali in modo da evitare senz'altro eventuali abusi ma al tempo stesso favorire relazioni ecumeniche sempre più intense»** .

Ulteriori e recenti sviluppi in casa cattolica

L'evoluzione della mentalità di molti cattolici e le posizioni di papa Francesco hanno segnato un cambiamento ulteriore.

Oggi come oggi, infatti, il livello di formazione dei laici è sensibilmente cresciuto e per molti di essi l'apertura o la partecipazione all'O.E., specie nel caso di coniugi appartenenti a confessioni diverse, è sicuramente da attribuire ad una coscienza formata piuttosto che ad un superficiale indifferentismo. Questi comportamenti si vanno sempre più diffondendo al punto che non scandalizzano più di tanto.



Un ruolo importante in questo cambio di mentalità hanno avuto recenti pronunce di papa Francesco. Nella sua **visita alla Chiesa luterana di Roma** del 15 novembre 2015, ad una signora luterana che lo interpellava sulla possibilità di comunicarsi insieme al marito cattolico rispose: *«Io mi domando: condividere la Cena del Signore è il fine di un cammino o è il viatico per camminare insieme? ... ma non abbiamo lo stesso Battesimo? E se abbiamo lo stesso Battesimo dobbiamo camminare insieme. ... quando voi insegnate ai vostri figli chi è Gesù, ... fate lo stesso, sia in lingua luterana che in lingua cattolica, ma è lo stesso. La domanda: e la Cena? ... "Questo è il mio Corpo, questo è il mio sangue", ha detto il Signore, "fate questo in memoria di me", e questo è un viatico che ci aiuta a camminare»*.



L'anno successivo a Lund, in occasione della **celebrazione dei 500 anni della Riforma** (31 ottobre 2016) Papa Francesco ed il vescovo Munib Yunan, Presidente della LWF (Lutheran World Federation), sottoscrivono una **Dichiarazione congiunta** in cui, dopo aver affermato che *«ciò che ci unisce è più grande di ciò che ci divide»*, viene affrontato anche il tema dell'intercomunione: *«Molti membri delle nostre comunità aspirano a ricevere l'Eucaristia ad un'unica mensa, come concreta espressione della piena unità. Facciamo esperienza del dolore di quanti condividono tutta la loro vita, ma non possono condividere la presenza redentrice di Dio alla mensa eucaristica»,* riconoscendo la *«comune responsabilità pastorale di rispondere alla sete e alla fame spirituali del nostro popolo di essere uno in Cristo [...] Le differenze teologiche sono state accompagnate da pregiudizi e conflitti e la religione è stata strumentalizzata per fini politici [...] Oggi ascoltiamo il comando di Dio di mettere da parte ogni conflitto»*.

La speranza è che tanto le istanze del popolo dei fedeli quanto le dichiarazioni programmatiche dei vertici istituzionali possano trovare uno sbocco a livello giuridico attraverso l'introduzione nel Codice di Diritto Canonico di norme meno restrittive in materia di *communicatio in sacris*.



Un manuale, sintetico ma completo, sulla disciplina sanzionatoria vigente nella Chiesa cattolica, che non si limita all'esposizione dei canoni, ma affronta innanzitutto il senso della disciplina penale nella Chiesa soffermandosi sui motivi della sua esistenza, e sul modo in cui la disciplina partecipa pienamente alla sua finalità salvifica, sia proteggendo l'identità del Popolo di Dio, sia tutelando i fedeli da comportamenti che turbano la comunione ecclesiale fondata sulla carità e sulla giustizia.

Per concludere

L'obiettivo di questo numero della nostra NL era fare un po' di chiarezza sugli aspetti giuridici dell'ospitalità eucaristica; difatti, attraverso i riscontri che abbiamo ricevuto sin qui, ci siamo resi conto che si tratta di aspetti poco conosciuti e che questa scarsa conoscenza genera timori eccessivi e infondati. Speriamo di aver chiarito, quindi, che **il sospetto di eresia del CIC 1917 e la conseguente possibilità di scomunica sono definitivamente scomparsi con il CIC 1983, che le punizioni previste dal nuovo codice sono volutamente generiche e affidate alla discrezione del Vescovo e che l'esercizio del potere sanzionatorio da parte di quest'ultimo è l'*extrema ratio* da utilizzare solo ove siano stati esauriti tutti i possibili mezzi pastorali.**

Concretamente, quindi, è da ritenere molto improbabile che un Vescovo diocesano infligga aspre punizioni qualora i soggetti che hanno disatteso le norme sulla *communicatio in sacris* abbiano avuto cura di renderlo partecipe delle motivazioni alla base della loro scelta, di spiegargli come essa sia maturata nel corso di anni di ponderato studio e assidua preghiera, di rassicurarlo circa la totale assenza di atteggiamenti polemici e oppositivi e, soprattutto, di manifestargli l'attenzione posta nell'evitare ogni forma di scandalo, di ostentazione e di pubblicità.

Difatti, in linea generale **le istituzioni ecclesiastiche ad ogni livello sono ben al corrente che l'ospitalità eucaristica è regolarmente praticata da anni in varie realtà ecumeniche sia a livello nazionale che locale** (come risulta anche dal nostro sondaggio) e tuttavia assumono un atteggiamento tollerante trattandosi attualmente di un settore 'di nicchia'.

Conclusivamente, considerato che **stante l'attuale quadro normativo il sacerdote cattolico è la figura sicuramente più esposta** a eventuali provvedimenti sanzionatori è **auspicabile che siano soprattutto i laici e i pastori delle Chiese protestanti a farsi parte attiva**, promuovendo e sostenendo iniziative coraggiose che sappiano essere segni profetici di una Chiesa che cambia. In particolare, **appare strategico il ruolo delle coppie interconfessionali** il cui vissuto può rappresentare un terreno di sperimentazione per nuove prassi liturgiche e per nuove elaborazioni dottrinali da estendere gradualmente, nei tempi e nei modi opportuni, a tutto il popolo dei fedeli.

Margherita e Pietro



Per comunicazioni e informazioni:

Per il Gruppo Ecumenico 'Strumenti di pace' di Torino

Margherita Ricciuti, Chiesa valdese. Tel. 347.8366.470. Mail: margherita.ricciuti@gmail.com

Per il Gruppo Ecumenico di Avellino/Salerno

Pietro Urciuoli, Chiesa cattolica. Tel. 338.3754.433. Mail: pietro.urciuoli@gmail.com